



ACCORDO ESECUTIVO

PER L'ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLA NUOVA APPLICAZIONE PER LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI





INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO, DURATA, MASSIMALE	5
ARTICOLO 2 SERVIZI EROGATIARTICOLO 3 BENI E SERVIZIARTICOLO 4 PIANO OPERATIVOARTICOLO 5 RAPPORTI PERIODICIARTICOLO 6 FATTURAZIONE	6
	6
	ARTICOLO 7 PAGAMENTI
ARTICOLO 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	9
ARTICOLO 9 RINVIO ALLA CONVENZIONE QUADRO	10
ARTICOLO 10 OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA	10
ARTICOLO 11 ONERI E SPESE CONTRATTUALI	10
ARTICOLO 12 PENALI	10
ARTICOLO 13 VALORE DEGLI ALLEGATI	10





ACCORDO ESECUTIVO PER L'ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELLA NUOVA APPLICAZIONE PER LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

TRA

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri- **Segreteria tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali**, con sede in Roma, Via di Villa Ruffo, n. 6, codice fiscale 80188230587, per la quale interviene la Consigliera Monica Parrella, in qualità di Coordinatrice della Segreteria tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali (nel seguito per brevità anche "Segreteria tecnica")

 \mathbf{E}

la **SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene la Dott.ssa Carla Ramella, Responsabile Divisione Economia e Pubblica Amministrazione Centrale di Sogei S.p.A., che agisce in virtù dei poteri a lei conferiti con procura del 27 giugno 2023 Repertorio n.56261 Raccolta n.16448 del Notaio Pierluigi Ambrosone di Roma.

CONCORDATO CHE

Salva diversa esplicita indicazione, i seguenti termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola assumeranno nel presente *Atto* il significato attribuito nella *Convenzione Quadro*:

- Amministrazione/i,
- Piano Operativo,
- Rapporto Periodico,
- Società.

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini del presente *Atto*, il significato di seguito indicato:

- Convenzione Quadro: indica la Convenzione Quadro protocollo Sogei n. 6691 del 15 febbraio 2023, per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei suoi dipartimenti, uffici e strutture;
- Atto: indica il presente Accordo Esecutivo stipulato fra le Parti;
- Parte: indica, a seconda dei casi, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia o la Società;
- Parti: congiuntamente il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e la Società;
- Piano Operativo annuale: indica il Piano di dettaglio delle attività redatto annualmente:





- Servizi: si intendono i servizi erogati da Sogei come definito nell'Allegato 1 della Convenzione Quadro denominato "Descrizione dei servizi, livelli di servizio e corrispettivi".

PREMESSO CHE

- a) l'art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, prevede che "al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione";
- b) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico può avvalersi della Società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) con nota USG 2692 in data 12 marzo 2020, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio, anche in considerazione delle recenti disposizioni normative emanate dalle istituzioni preposte in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha evidenziato che "si rende necessario e urgente procedere alla definizione di una Convenzione Quadro al fine di procedere successivamente alla sottoscrizione con SOGEI di specifici accordi esecutivi con i singoli Dipartimenti, Uffici e strutture della Presidenza del Consiglio", e con la quale è stato richiesto a SOGEI "proprio tenuto conto delle suddette ragioni di emergenza" di iniziare a collaborare con le strutture della Presidenza del Consiglio nelle more della definizione della citata Convenzione Quadro;
- d) per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, la *Società* si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
- e) in data 29 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri e la *Società* hanno sottoscritto la *Convenzione Quadro* prot. n. 12243 per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e l'esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei suoi dipartimenti, uffici e strutture;
- f) in data 13 luglio 2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri e la *Società* hanno



Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia Segreteria tecnica

della Commissione per le Adozioni Internazionali



- sottoscritto un Addendum parte integrante della Convenzione Quadro di cui al precedente comma;
- g) in vista della scadenza della Convenzione Quadro di cui alla lettera e), in data 15 febbraio 2023 la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Società hanno sottoscritto la nuova Convenzione Quadro prot. n. 6691;
- h) ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, la Commissione per le Adozioni Internazionali svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e da quanto previsto dallo stesso regolamento;
- in data 24 gennaio 2023 la Segreteria tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali e la Società hanno sottoscritto l'Accordo esecutivo prot. n. 3213 per "Attività propedeutiche all'implementazione della nuova applicazione SVEVA", avente durata per il periodo gennaio-aprile 2023;

CONSIDERATO CHE

- a) la Convenzione Quadro prevede che i Servizi, che la Società dovrà erogare per le singole Amministrazioni, siano individuati negli Accordi Esecutivi, di cui la Convenzione Quadro costituisce a tutti gli effetti presupposto essenziale;
- b) gli Accordi Esecutivi devono prevedere il Piano Operativo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché indicare la loro durata, l'importo massimo, i relativi importi complessivi annuali e riportare la tabella, di cui all'art. 9, comma 3, lettera b) della Convenzione Quadro, contenente il riepilogo degli importi per
- c) si rende necessario procedere alla stipula del presente Atto per i Servizi che la Società dovrà erogare al Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Segreteria
- d) ai sensi dell'art. 26 dello statuto della *Società*, l'esercizio del Controllo Analogo è affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

ARTICOLO 1 OGGETTO, DURATA, MASSIMALE

- 1. Il presente Atto, identificato ai fini della tracciabilità economico finanziaria con il CUP J81C23000630001, regola il rapporto tra il Dipartimento per le Politiche della Famiglia -Segreteria tecnica e la Società per l'erogazione dei servizi di cui al successivo articolo 2, che la Società si obbliga a effettuare secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Piano Operativo, di cui al successivo articolo 4.
- 2. Il presente Atto ha durata a decorrere dalla sottoscrizione delle parti fino al 31 dicembre 2025, termine di scadenza dell'Atto medesimo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 della Convenzione Quadro e acquista efficacia per le Parti secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 del presente Atto.
- 3. Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga della Convenzione Quadro, è facoltà del Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Segreteria tecnica prorogare in tutto o in parte il presente Atto per una durata analoga o una durata inferiore a quella della



Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia Segreteria tecnica

della Commissione per le Adozioni Internazionali



Convenzione Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Atto può eccedere la durata della Convenzione Quadro. Resta fermo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo 1.

- 4. L'importo massimo del presente *Atto*, comprensivo dei Servizi di cui all'articolo 2, è determinato nella cifra complessiva massima di € 1.298.582,66 (unmilioneduecentonovantottomilacinquecentoottantadue/66) oltre IVA per un importo complessivo di € 1.584.270,85 (unmilionecinquecentoottantaquattromiladuecentosettanta/85) comprensivi di IVA.
- 5. La tabella riportante la ripartizione annuale dell'importo complessivo, di cui al precedente comma 4, è riportata nell'Allegato 1 denominato "*Piano Operativo 2023–2025*", al presente *Atto* e potrà essere modificata, di comune accordo, mediante il solo scambio di corrispondenza fermo restando l'importo massimale dell'intera durata contrattuale.
- 6. Qualora le variazioni di cui al precedente comma 5, rendano necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente comma 4, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi.
- 7. Le *Parti* espressamente convengono che, nel caso in cui nel corso di vigenza del presente *Atto*, i servizi, i Livelli di servizio ed i connessi corrispettivi descritti nell'Allegato 1 della *Convenzione Quadro* dovessero essere aggiornati, fermo l'importo come definito al comma 4 del presente articolo, le stesse provvederanno ad adottarne i contenuti, previa formalizzazione di specifico atto di recepimento.
- 8. Nel caso di stipula di una nuova Convenzione Quadro e ferma la continuità dei servizi, le *Parti* potranno decidere congiuntamente di risolvere il presente *Atto*, anche mediante la stipula di un nuovo Accordo a valere su una nuova Convenzione Quadro.

ARTICOLO 2 SERVIZI EROGATI

- 1. Nell'esecuzione del presente *Atto* la *Società* erogherà i *Servizi* indicati nell'Allegato 1 del presente *Atto*.
- 2. Le modalità di erogazione dei *Servizi* ed i relativi corrispettivi e Livelli di servizio sono definiti nell'Allegato 1 alla *Convenzione Quadro* denominato "*Descrizione dei servizi, livelli di servizio e corrispettivi*".
- 3. I *Servizi* di cui al precedente comma 1, saranno accertati in contradditorio tra i referenti designati dalle Parti e saranno remunerati sulla base dei corrispettivi congruiti di cui all'Allegato 1 alla *Convenzione Quadro*. Resta fermo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1 del presente *Atto*.

ARTICOLO 3 BENI E SERVIZI

- 1. La *Società* procederà all'acquisizione di beni e servizi in conformità a quanto previsto all'articolo 7 della *Convenzione Quadro*.
- 2. La Società potrà acquisire beni e servizi in nome proprio e per conto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia Segreteria tecnica, in misura non eccedente il 26% del



sogei

massimale di cui al precedente articolo 1, comma 4, sulla base degli importi e dei quantitativi indicati per ciascun bene o servizio nel *Piano Operativo*.

3. Per le acquisizioni dei beni e servizi di cui al precedente comma 2 la *Società*, come previsto alla lettera d) delle premesse, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza.

ARTICOLO 4 PIANO OPERATIVO

- 1. Il *Piano Operativo*, Allegato 1 al presente *Atto*, di cui all'articolo 10 della *Convenzione Quadro* riporta quanto previsto nell'Allegato 3 paragrafo 2 della *Convenzione* stessa.
- 2. Con cadenza annuale viene redatto dalla *Società* il *Piano Operativo annuale*, individuando, sulla base delle esigenze espresse dalla *Segreteria tecnica*, i progetti da realizzare, i servizi da erogare e ogni altra attività connessa, in coerenza con gli obiettivi individuati nel *Piano Operativo* stesso e con quanto previsto dal presente *Atto*, nonché le indicazioni delle relative quantificazioni economiche.
- 3. Il *Piano Operativo annuale* dovrà essere approvato dalla *Segreteria tecnica* su proposta della *Società* in tempo utile al fine di consentire il proseguimento in continuità delle attività. Il *Piano Operativo* relativo al primo anno di vigenza del presente *Atto* è ricompreso nell'Allegato 1 e si intende approvato contestualmente alla stipula.
- 4. Il *Piano Operativo annuale* può essere oggetto di rimodulazione per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione. Tali variazioni sono adottate in tempo utile per consentire alla *Società* di adeguare corrispondentemente i servizi erogati.
- 5. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla predisposizione o variazione del *Piano Operativo annuale*, la *Società* provvederà all'erogazione dei Servizi previa richiesta scritta della *Segreteria tecnica*.
- 6. Le *Parti* si danno atto che, qualora nelle ipotesi previste ai precedenti commi 2 e 4, si rendesse necessario, nel corso della durata del presente *Atto*, provvedere a variazioni degli importi complessivi annui previsti nei *Piani Operativi annuali*, entro i limiti dell'importo massimale previsto nell'*Accordo Esecutivo*, dette variazioni saranno convenute e rese operanti attraverso uno scambio di corrispondenza avente ad oggetto una nuova tabella riepilogativa di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), della *Convenzione Quadro*. Non appena possibile, dovrà comunque procedersi ad aggiornare il corrispondente *Piano Operativo annuale*.
- 7. Qualora, invece, le variazioni e/o i nuovi obiettivi di cui ai precedenti commi 4 e 5 rendessero necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente articolo 1, comma 4, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente *Atto*.

ARTICOLO 5 RAPPORTI PERIODICI

1. La *Società* darà conto alla *Segreteria tecnica*, con cadenza quadrimestrale, dei *Servizi* erogati nell'ambito del presente *Atto*, mediante appositi *Rapporti Periodici*, secondo i contenuti e quanto regolamentato nell'Allegato 3 paragrafo 4 della *Convenzione Quadro*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia Segreteria tecnica

della Commissione per le Adozioni Internazionali



- 2. Ad integrazione dei Rapporti Periodici, di cui al precedente comma 1, la Società invierà alla Segreteria tecnica, almeno ogni quadrimestre, il prospetto di avanzamento funzionale, di cui all'articolo 11, comma 2 della Convenzione Quadro.
- 3. I Rapporti Periodici, di cui al comma 1 del presente articolo, potranno essere verificati ed approvati dalla Segreteria tecnica, secondo quanto previsto all'allegato 3 paragrafo 4 della Convenzione Quadro.
- 4. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto le parti comunicheranno i nominatavi dei rispettivi referenti ai fini dell'esecuzione dello stesso.

ARTICOLO 6 **FATTURAZIONE**

- 1. L'importo massimo previsto per i servizi oggetto del presente Atto, di cui al precedente articolo 1 comma 4, sarà corrisposto alla Società, previa presentazione e approvazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente articolo 5 comma 1, in rate posticipate di importo corrispondente alle attività effettivamente svolte dalla medesima nel quadrimestre di riferimento di ciascun Rapporto Periodico. La Società procederà all'emissione delle fatture, di cui all'articolo 13 della Convenzione Quadro, per le attività erogate, successivamente all'approvazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente articolo 5, comma 3.
- 2. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Atto, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, su proposta della Segreteria tecnica, potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Società. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Atto non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale la Segreteria tecnica ritiene si sia resa inadempiente e che abbia fatto sorgere, a parere della Segreteria tecnica, l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 7 **PAGAMENTI**

- 1. Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia- provvede ad effettuare il relativo pagamento in riferimento a quanto previsto all'articolo 14 della Convenzione Quadro.
- Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia- effettuerà i pagamenti, previa presentazione di fattura elettronica – codice IPA-Codice Univoco Ufficio - JJXDO3 - sul conto corrente SOGEI dedicato IBAN n. IT59M0200805364000030008189; la fattura riporterà il Codice Unico di Progetto CUP J81C23000630001.
- 3. I pagamenti sono effettuati mediante accreditamento esclusivamente sui conti correnti bancari intestati alla SOGEI e dedicati alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 4. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al Dipartimento per le Politiche della Famiglia eventuali variazioni relative alle coordinate bancarie di cui al precedente comma. In assenza di tali notificazioni, la Società esonera il Dipartimento per le Politiche della Famiglia da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.



sogei

ARTICOLO 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

- 1. Nell'esecuzione delle attività di cui al presente *Atto*, la *Segreteria tecnica* e la *Società* potranno trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui si impegnano reciprocamente ad osservare, nei succitati trattamenti:
 - (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR");
 - (ii) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
 - (iii) ogni altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione delle competenti autorità per la protezione dei dati personali.
- 2. La Segreteria tecnica e la Società si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Atto, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati suindicati saranno trattati da ciascuna Parte limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra e saranno resi accessibili ai soli dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, abbiano la necessità di trattarli per le finalità suindicate. Le Parti dichiarano espressamente di avere all'uopo debitamente informato il proprio personale interessato.
- 3. La *Società* prende atto ed acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri nella sezione relativa alla trasparenza.
- 4. Per la fornitura dei Servizi di cui al presente *Atto*, la *Società* tratterà, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, dati personali di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, la *Società* sottoscrive con la *Segreteria tecnica* un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile del trattamento in capo alla *Società* con riferimento ai dati suindicati (Allegato 2 al presente *Atto*).
- 5. Come rappresentato nell'Allegato 2 al presente *Atto*, il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, si impegna ad assistere il Titolare, a livello tecnico e organizzativo, nella elaborazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment DPIA), così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali o del suo aggiornamento, fatto salvo quanto previsto al par. 3.2.7, quarto paragrafo del medesimo Allegato 2.



Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Segreteria tecnica
della Commissione per le Adozioni Internazionali



ARTICOLO 9 RINVIO ALLA CONVENZIONE QUADRO

- 6. L'incarico di cui al presente *Atto* è disciplinato, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle clausole e condizioni di cui alla *Convenzione Quadro*.
- 7. In caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola del presente *Atto*, quest'ultima dovrà essere interpretata in conformità alla lettera e alla "*ratio*" della *Convenzione Quadro*.

ARTICOLO 10 OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA

- 1. Il presente *Atto* è impegnativo per la *Società* sino dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per il Dipartimento per le Politiche della Famiglia Segreteria tecnica soltanto a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
- 2. Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia- Segreteria tecnica comunicherà tempestivamente per iscritto alla *Società* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 11 ONERI E SPESE CONTRATTUALI

- 1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico al Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
- 2. A tal fine, la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA e soggette al trattamento previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Conseguentemente al presente *Atto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, o. 131, e successive modificazioni.

ARTICOLO 12 PENALI

- 1. In caso di ritardo nell'adempimento o di difformità della prestazione del servizio o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile alla *Segreteria tecnica*, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Allegato 1 al presente *Atto*, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, applicherà, su proposta della *Segreteria tecnica*, alla *Società* le penali descritte nell'Allegato 1 alla *Convenzione Quadro*.
- 2. In ordine alle modalità di contestazione ed applicazione delle penali, vale tra le *Parti* quanto previsto dalla *Convenzione Quadro*.

ARTICOLO 13 VALORE DEGLI ALLEGATI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche della Famiglia Segreteria tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali



- 1. Il presente *Atto* si compone di n. 13 articoli e di n. 2 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 2. Al presente Atto vengono allegati i seguenti documenti:
 - Allegato 1 "Piano operativo 2023-2025".
 - Allegato 2 "Atto di attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A.

Dipartimento per le Politiche della Famiglia Segreteria tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali